



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° <u>81/18</u> ... SENT.
<u>LAVORO</u> N° 9/2018 R.G. LAVORO
N° <u>32/18</u> CRON
N° <u>//</u> REP.
Oggetto: Contratto a termine e di formazione e lavoro
Cod.: 220010

La Corte di Appello di Trento Sezione per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

1. Dott.ssa Anna Maria Creazzo Presidente
2. Dott.ssa Anna Luisa Terzi Consigliere
3. Dott. Marco Vezzani Consigliere Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento promosso, con ricorso in appello depositato in data 22 gennaio 2018 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 184/2017 pubblicata il 3 ottobre 2017,

da:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (P.A.T.) C.F. e P.I. 00337460224 con sede in Trento Piazza Dante 15 in persona del Presidente pro tempore difesa dall' avvocatura della Provincia ed

elettivamente domiciliata in Trento P.zza Dante 15 presso l'avv. Lucia Bobbio giusta procura in calce al ricorso in appello;

Appellante

contro

[redacted] (C.F. [redacted]) Nato in [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] in [redacted] [redacted] rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello dall' avv. Graziangela Berloco di Altamura, domiciliazione telematica;

Appellato

Oggetto: Contratto a termine e di formazione e lavoro.

Appello avverso la sentenza n. 184/17 pubblicata il 03/10/2017 del Tribunale di Trento **sezione lavoro.**

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

Conclusioni per l'appellante

- Riformarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Trento, sezione lavoro n.184/2017 pubblicata in data 3.10.2017, mai notificata. Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni per l' appellato

- Previa integrale conferma della sentenza di primo grado, voglia:

- 1) Rigettare l' appello per la sua manifesta infondatezza per le ragioni esposte in narrativa;
- 2) Condannare le appellanti al pagamento delle spese di giudizio a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario

Svolgimento del processo

[redacted], premesso di aver lavorato alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, quale insegnante, per effetto di una

da instaurare stabili rapporti a tempo indeterminato per soddisfare ad esigenze strutturali permanenti e la reiterazione dei contratti a termine per tempo apprezzabile, superiore ai 36 mesi, per le stesse esigenze dimostra che la copertura, per scelta della amministrazione stessa, non è avvenuta.

Il danno in ossequio all'arresto del giudice di legittimità di cui alla sentenza SU n. 5072/16 è stato correttamente liquidato in base all'art. 32 L n. 183/10 (v. anche Cass. n. 27566/16, n. 27565/18, n. 27562/16, n. 27561/16, n. 27560/16).

L'appello va pertanto respinto.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di compenso professionale in vigore e all'attività di difesa svolta. Le spese vengono distratte in favore del difensore dell'appellato [redacted] che si è dichiarato antistatario. (da intendersi così integrato il dispositivo).

PQM


respinge l'appello contro la sentenza n. 184/17 del Tribunale di Trento gdl; condanna la PAT alla rifusione delle spese del grado liquidate in complessivi [redacted] di cui C [redacted] per fase di studio, [redacted] per fase introduttiva e [redacted] per fase decisionale oltre 15% rimborso spese forfetarie ed accessori come e se per legge dovuti.

Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13
comma 1-quater DPR n. 115/02 nei confronti della Provincia
Autonoma di Trento.

Trento 11.10.2018


Il Giudice Aus. Estensore

(Dott. Marco Veziani).




Il Presidente

(Dott. Anna Maria Creazzo)



Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)



Depositata in Cancelleria il 19 OTT. 2018

Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)

